|  |
| --- |
| **SCHEMA DI CONTRATTO** |
| **AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INFORMATICO DI ASSISTENZA TECNICA, MANUTENZIONE, HELP DESK, PRESIDIO, SUPPORTO SISTEMISTICO, ASSISTENZA WEB, SISTEMA MAIL SERVER DELL’ASP TERRE DI CASTELLI GIORGIO GASPARINI DI VIGNOLA (MO)** |

[PREMESSE](#_bookmark0) [3](#_bookmark0)

[Art. 1. Norme regolatrici e definizioni](#_bookmark1) 5

[Art. 2. Oggetto dell’Appalto](#_bookmark2) [6](#_bookmark2)

[Art. 3. Durata del Contratto](#_bookmark3) 6

[Art. 4. Condizioni e modalità di esecuzione del servizio; obblighi e adempimenti a carico](#_bookmark4)

[dell’Appaltatore](#_bookmark4) 7

[Art. 5. Valore dell’Appalto – corrispettivi - quantitativi](#_bookmark5) [8](#_bookmark5)

[Art. 6. Modifica del contratto durante il periodo di efficacia](#_bookmark6) 8

[Art. 7. Adempimenti ai quali sono subordinati i pagamenti - corrispettivi](#_bookmark7) [9](#_bookmark7)

[Art. 8. Tracciabilità dei pagamenti](#_bookmark8) 10

[Art. 9. DEC, RUP, e referente dell’Appaltatore](#_bookmark9) 12

[Art. 10. Verifiche di conformità e controlli](#_bookmark10) [12](#_bookmark10)

[Art. 11. Penali](#_bookmark11) [13](#_bookmark11)

[Art. 12. Personale – Norme generali - incompatibilità](#_bookmark12) [14](#_bookmark12)

[Art. 13. Disciplina del subappalto](#_bookmark13) 16

[Art. 14. Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa](#_bookmark14) 17

[Art. 15. Garanzia definitiva](#_bookmark15) 18

[Art. 16. Divieto di cessione del contratto e cessione del credito](#_bookmark16) 19

[Art. 17. Risoluzione per inadempimento dell’Appaltatore](#_bookmark17) 20

[Art. 18. Recesso – convenzione Consip sopravvenuta](#_bookmark18) 21

[Art. 19. Obblighi di riservatezza](#_bookmark19) 22

[Art. 20. Trattamento dei dati personali](#_bookmark20) 22

[Art. 21. Spese contrattuali, imposte, tasse,](#_bookmark21) 25

[Art. 22. Foro esclusivo](#_bookmark22) 26

Art. 23 LiquidazioneGiudiziale Dell’appaltatore…………………………………………………………………………...26

Art. 24 Norme di Rinvio………………………………………………………………………………………………………………...26

# PREMESSE

1. con determina a contrarre n. , la Stazione Appaltante ha indetto, ai sensi del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito anche semplicemente “Codice”), una procedura negoziata sottosoglia preceduta da avviso di manifestazione d’interesse per l’affidamento servizio informatico di assistenza tecnica, manutenzione, help desk, presidio e supporto sistemistico, assistenza web, sistema mail serverdell’Asp Terre di Castelli Giorgio Gasparini di Vignola (MO), da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 36, comma 9 del Codice;
2. il bando di gara è stato pubblicato sulla GUUE GU/S , sulla piattaforma ANAC, sul portale dell’Osservatorio Regionale sui Contratti Pubblici, nonché sul portale del Ministero Infrastrutture e Trasporti;
3. con verbale n. del è stata definita la proposta di aggiudicazione della procedura di gara;
4. il soggetto competente, con determinazione n. , ha approvato la proposta di

aggiudicazione, aggiudicando conseguentemente l’appalto in favore dell’operatore economico

;

1. la predetta aggiudicazione è stata comunicata, ai sensi dell’art. 76, comma 5 – lett. a), del Codice;
2. l’Appaltatore (di seguito denominato anche Contraente) è stato sottoposto, con esito positivo, alle verifiche di cui agli artt. 80 e 85, comma 5, del Codice;
3. è decorso il termine di stand still pari a trentacinque giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione, come previsto dall’art. 32, comma 9, del Codice;
4. che l’Appaltatore conviene che il contenuto del presente contratto, coordinato con le previsioni degli atti di gara e dell’offerta presentata, definisce in modo adeguato e completo l’oggetto delle prestazioni e consente di acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse;
5. che l’Appaltatore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto ed in particolare:

* la garanzia definitiva, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016, rilasciata da

mediante avente numero , somma garantita di €

;

* le polizze assicurative richieste;

Tale documentazione, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale.

1. l’Appaltatore espressamente prende atto ed accetta che:

* tutti i termini previsti dal presente contratto sono da intendersi “solari” ove non diversamente stabilito;
* tutti i termini, se non diversamente stabilito nella singola disposizione, sono computati in conformità al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182;
* tutti i valori in cifra assoluta si intendono in euro e, ove non diversamente specificato, si intendono I.V.A. esclusa.

(il presente schema di contratto sarà integrato con le risultanze di gara, anche sulla base dei contenuti dell’offerta vincente)

# Art. 1 - Norme regolatrici e definizioni

1. Le premesse di cui al presente contratto, gli allegati, gli atti e i documenti ivi richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.
2. L’esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei suoi allegati e rinvii normativi in essi contenuti:
   1. dalle norme applicabili ai contratti della pubblica amministrazione;
   2. dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;
   3. dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., ove richiamate in auto-vincolo dalla Amministrazione Contraente nel contratto e nei suoi allegati, ovvero, ove rispondenti a principi generali, in considerazione del fatto che trattasi di procedura di affidamento di un servizio rientrante nell’allegato IX al Codice dei contratti pubblici;
   4. dalle Linee guida di attuazione del Codice, adottate dall’ANAC, ove richiamate in auto-vincolo dall’Appaltatore nel contratto e nei suoi allegati, ovvero, ove vincolanti per l’Amministrazione Contraente o ove non espressamente derogate nei documenti di gara.
   5. dal decreto legislativo 9 aprile n. 2008, n. 81.
3. Il contratto è affidato e accettato sotto l’osservanza piena, assoluta, inderogabile e imprescindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità, dedotti e risultanti dal Capitolato Speciale d’Appalto e dai documenti di gara, che la Ditta dichiara di conoscere e di accettare, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.
4. La Stazione appaltante, ai sensi di quanto stabilito dalla Delibera ANAC numero 1386 del 21 dicembre 2016, provvederà a comunicare al Casellario Informatico i fatti riguardanti la fase di esecuzione del presente contratto.
5. Sono allegati al contratto i seguenti documenti:

a)

b)

1. Costituiscono parte integrante del contratto, anche se non materialmente allegati, i seguenti documenti:

a)

b)

# Art. 2 - Oggetto dell’Appalto

1. La Stazione appaltante affida all’Appaltatore, che accetta, l’affidamento del servizio informatico di assistenza tecnica, manutenzione, help desk, presidio e supporto sistemistico dell’Asp Terre di Castelli Giorgio Gasparini di Vignola (MO), l’insieme di tutte le attività connesse alla conduzione operativa, all’assistenza tecnico sistemistica del sistema informatico e del personale che opera sul medesimo, da effettuarsi presso tutte le sedi dell’Amministrazione Contraente (d’ora in poi ASP) ovvero su tutte le postazioni di proprietà della stessa. Le sunnominate attività dovranno essere erogate in modo continuativo per tutta la durata del contratto. Per tali attività vengono richiesti precisi profili professionali, in grado di espletare i compiti affidati con caratteristiche di autonomia e competenza. L’Appaltatore dovrà altresì tenere aggiornata tutta la documentazione relativa alle infrastrutture e ai servizi, secondo le modalità concordate con ASP, nonché produrre la reportistica delle attività eseguite.
2. L’appalto è costituito da un unico lotto poiché la particolare natura della prestazione richiesta, impone una omogeneità nell’erogazione del servizio tale da escludere la possibilità di suddividere l’appalto in lotti funzionali ai sensi dell’art. 51 del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm e ii. Per tutte le indicazioni di dettaglio sono contenute nel Capitolato Speciale d’Appalto.

# Art. 3 - Durata del Contratto

1. Il presente contratto ha durata dal al
2. L’Amministrazione Contraente redigerà apposito verbale di avvio dell’esecuzione del contratto, anche in contraddittorio con l’Appaltatore.
3. L’Amministrazione Contraente, in conformità a quanto disposto all’articolo 106, comma 11, del D. Lgs. n. 50/2016, si riserva la facoltà in corso di esecuzione di modificare la durata del contratto, con comunicazione inviata a mezzo PEC all’Appaltatore, prorogandolo per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente.

In tal caso l’Appaltatore soggiace al diritto potestativo della Stazione appaltante ed è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni.

1. L’Amministrazione Contraente si riserva altresì la facoltà di rinnovare il presente contratto, per una durata di ulteriori tre anni, da esercitarsi anche in forma disgiunta, rendendo nota tale volontà mediante comunicazione tramite posta elettronica certificata almeno 60 giorni prima della scadenza del contratto originario. In tale eventuale evenienza, le parti stipuleranno un nuovo contratto, accessorio al contratto originario, di conferma o di modifica delle parti non più attuali, fermo restando l’immodificabilità della disciplina del prezzo, con la sola eccezione della clausola di revisione dei prezzi nel prosieguo specificata.
2. L’Amministrazione Contraente si riserva altresì la facoltà di provvedere con procedura negoziata sottosoglia preceduta da avviso di manifestazione d’interesse, ad affidare all’Aggiudicatario, che dovrà adempiervi secondo le prescrizioni del capitolato speciale d’Appalto ed alle condizioni quantitative e qualitative offerte in sede di gara, nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi, qualora nel corso dell’appalto emergano per l’Amministrazione nuove necessità rispetto a quelle presenti al momento dell’indizione della gara, per tutta la durata del contratto originario, suoi rinnovi e/o proroghe.
3. Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, l’Amministrazione Contraente si riserva di sospendere le stesse, indicando le ragioni e l’imputabilità delle medesime, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 107 del D.Lgs. n. 50/2016 richiamato in analogia.

# Art. 4 - Condizioni e modalità di esecuzione del servizio: obblighi e adempimenti a carico dell’impresa

1. Le prestazioni contrattuali devono essere eseguite secondo le specifiche contenute nel Capitolato Speciale d’Appalto e relativi allegati. Detto rinvio è necessario in virtù della natura complessa e articolata delle predette attività contrattuali. L’Appaltatore si impegna altresì a integrare le prestazioni contrattuali con quelle proposte nell’ambito dell’offerta tecnica, salvo volontà contraria dell’Amministrazione Contraente resa nota all’affidatario per iscritto.
2. L’Appaltatore si obbliga quindi ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta regola d’arte e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche in vigore - con particolare riferimento all’assistenza presso le sedi ASP, sia on site che da remoto, con le tempistiche come previste nel capitolato e con osservanza della sicurezza informatica.
3. Sono a carico dell’Impresa, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all’integrale espletamento dell’oggetto contrattuale.
4. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall’osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno a esclusivo carico dell’Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre. L’Appaltatore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti dell’Amministrazione contraente.
5. Per le prestazioni contrattuali dovute, l’Appaltatore si obbliga ad avvalersi esclusivamente di risorse specializzate e di mezzi adeguati, in possesso dei requisiti specificatamente indicati nel Capitolato Speciale d’Appalto e nell’offerta tecnica.
6. Le prestazioni saranno eseguite in ossequio alle vigenti disposizioni normative in materia di sicurezza sul lavoro (D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.).
7. L’Appaltatore, pertanto, dovrà garantire di aver istruito il personale tecnico che svolgerà le suddette prestazioni al fine di tutela della relativa sicurezza, anche con riferimento ai luoghi ove nel concreto si svolgeranno i servizi, luoghi estranei alla disponibilità giuridica dell’Amministrazione contraente.
8. In merito a quanto sopra l’Amministrazione contraente si intende sollevata da qualsiasi responsabilità.
9. L’Appaltatore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all’esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall’Amministrazione contraente, nonché a dare immediata comunicazione a quest’ultima di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione del contratto.
10. L’Appaltatore si obbliga a consentire all’Amministrazione Contraente di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto, impegnandosi, ora per allora, a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche, anche con riferimento ad accertamenti ispettivi sugli automezzi messi a disposizione.
11. In caso di inadempimento da parte dell’Appaltatore degli obblighi di cui ai precedenti commi, l’Amministrazione contraente, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.
12. L’Appaltatore è tenuto a comunicare all’Amministrazione Contraente ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi, nonché ogni altra circostanza rilevante in merito al possesso dei requisiti di ordine generale per l’esecuzione di contratti pubblici. Tale comunicazione dovrà pervenire all’Amministrazione contraente entro 10 giorni dall’intervenuta modifica.

# Art. 5 - Valore dell’Appalto – Corrispettivi - Quantitativi

1. L’importo contrattuale, inteso come massimo pagabile rispetto al fabbisogno stimato per lo svolgimento delle prestazioni contrattuali, è determinato in € .
2. Gli oneri per la sicurezza da rischi interferenziali sono pari a zero (euro 00/00).
3. I prezzi sopraindicati vengono accettati dall’Appaltatore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, a tutto suo rischio, ed è pertanto invariabile ed indipendente da qualsiasi imprevisto o eventualità, fatte salve le specifiche ipotesi di incremento contemplate dal presente contratto. A partire dalla seconda annualità contrattuale i prezzi potranno essere aggiornati, in aumento o in diminuzione, sulla base dei prezzi standard rilevati dall’ANAC, degli elenchi dei prezzi rilevati dall’ISTAT, oppure, qualora i dati suindicati non siano disponibili, in misura non superiore alla differenza tra l’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi (c.d. FOI) disponibile al momento del pagamento del corrispettivo e quello corrispondente al mese/anno di sottoscrizione del contratto. La domanda, completa del valore di revisione prezzi, deve pervenire alla controparte con un anticipo di 60 giorni. alla quale seguirà istruttoria del RUP.
4. I corrispettivi contrattuali si intendono determinati e accettati dall’Aggiudicatario in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, a tutto suo rischio, e sono pertanto invariabili ed indipendenti da qualsiasi imprevisto o eventualità, fatto salvo l’aggiornamento periodico dei prezzi, a partire da secondo anno contrattuale, nei limiti di quanto stabilito dall’indice ISTAT relativo al costo della vita per famiglie di operai ed impiegati (FOI).

La domanda di revisione, completa del valore dell'adeguamento ISTAT, deve pervenire alla Stazione Appaltante almeno 60 giorni prima della scadenza del secondo anno di contratto e sarà concessa a seguito di istruttoria del Responsabile del Procedimento.

1. L’Affidatario prende tuttavia atto e accetta che l’effettivo svolgimento delle prestazioni è subordinato a fattori variabili connessi a eventuali URGENZE legate a circostanze imprevedibili di malfunzionamenti legati alle connessioni di rete, o a particolari esigenze dell’utenza.

# Art. 6 - Modifica del contratto durante il periodo di efficacia

1. L’Amministrazione Contraente si riserva la facoltà, nei limiti di quanto previsto all’art. 106, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, di chiedere all’Appaltatore prestazioni supplementari che si rendano necessarie e non siano incluse nel contratto, ove un cambiamento del contraente produca entrambi gli effetti di cui all’art. 106, comma 1, lettera b), D. Lgs. n. 50/2016; l’Amministrazione Contraente comunicherà ad ANAC tale modifica entro i termini di cui all’art. 106, comma 8 del medesimo decreto.
2. L’Amministrazione Contraente si riserva la facoltà di apportare modifiche al presente contratto ove siano soddisfatte tutte le condizioni di cui all’art. 106, comma 1 - lettera c), del D.Lgs. n. 50/2016, fatto salvo quanto previsto all’art. 106, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016. Al ricorrere delle condizioni di cui all’art. 106, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016, l’Amministrazione contraente comunicherà ad ANAC tale modifica entro i termini e con le modalità ivi indicati.
3. Nei casi di cui ai precedenti due commi del presente articolo, l’Amministrazione Contraente eseguirà le pubblicazioni prescritte dall’art. 106, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016.
4. L’Amministrazione Contraente si riserva la facoltà, di cui all’art. 106, comma 1 - lett. a) ed e), del D.Lgs. n. 50/2016, di apportare modifiche non sostanziali al contratto, fino alla concorrenza degli importi previsti dalla disciplina di gara.
5. Ai sensi dell’art. 106, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016, ove ricorra un aumento o una, diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto dell’importo del contratto, l’Appaltatore non potrà far valere il diritto alla risoluzione del contratto. Ove detto valore fosse viceversa superato, all’Appaltatore spetta unicamente il diritto alla risoluzione, senza diritto ad ulteriori indennità.
6. Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dall’Appaltatore se non è stata approvata dall’Amministrazione Contraente nel rispetto e nei limiti di quanto previsto dall’art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016 e qualora effettuate, non daranno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e comporteranno, da parte dell’Appaltatore, la rimessa in pristino della situazione preesistente.
7. Resta fermo quanto già previsto nel precedente articolo rubricato “durata del contratto” in ordine alle opzioni di proroga, di rinnovo programmato e di ripetizione servizi analoghi.
8. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni di cui all’articolo 106, D.Lgs. n. 50/2016.

# Art. 7 - Adempimenti ai quali sono subordinati i pagamenti - Corrispettivi

1. Ogni pagamento è subordinato alla presentazione all’Amministrazione Contraente della pertinente fattura fiscale, contenente i riferimenti al corrispettivo oggetto del pagamento.
2. L’Amministrazione Contraente, ai sensi dell’art. 30, comma 5-bis del Codice, opererà sull’importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,5% (zerovirgolacinque per cento) che verrà liquidata dalla stessa solo al termine del contratto; in seguito all’approvazione del certificato di verifica di conformità e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.). Dette ritenute devono, pertanto, essere fatturate e assoggettate a IVA solo in seguito all’ottenimento del certificato di verifica di conformità.
3. La fattura, dovrà essere emessa con le modalità previste dell’articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 3 aprile 2013, n. 55.
4. Nell’emissione della fattura l’Appaltatore dovrà inoltre rispettare la disciplina di cui all’art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 in relazione allo “Split Payment”.
5. Le fatture dovranno corrispondere (ai rapporti d’intervento trasmessi via e-mail) in cui venga rendicontato il servizio svolto, la durata e il centro di costo d’intervento.
6. Ogni pagamento è altresì subordinato:
   1. all’acquisizione del DURC dell’Appaltatore, ai sensi dell’articolo 6, comma 11, del D.L. 8 aprile 2013, n. 35, convertito con Legge n. 63 del 2013; ai sensi dell’articolo 31, comma 7, della legge n. 98 del 2013, il titolo di pagamento deve essere corredato dagli estremi del DURC;
   2. all’ottemperanza alle prescrizioni del presente contratto e dal Capitolato in materia di tracciabilità dei pagamenti;
   3. ai sensi dell’articolo 48-bis del D.P.R. n. 602 del 1973, introdotto dall’articolo 2, comma 9, della legge n. 286 del 2006, e in caso di fattura di valore superiore a € 5.000,00 al netto dell’IVA, all’accertamento, da parte dell’Amministrazione Contraente, che il beneficiario non sia inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento. In caso di inadempimento accertato, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all’agente della riscossione competente per territorio.
7. Non trova applicazione l’articolo 17-bis del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, per difetto dei presupposti oggettivi e soggettivi.
8. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell’Appaltatore, il RUP invita per iscritto lo stesso a provvedere entro 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente tale termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, l’Amministrazione contraente provvede alla liquidazione del certificato di pagamento trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente.
9. Fatto salvo quanto sopra esposto, l’Amministrazione Contraente provvederà al pagamento del corrispettivo dovuto, sulla base delle fatture emesse mensilmente dalla Ditta appaltatrice entro 30 (trenta) giorni, comprensivi dei tempi relativi alla procedura di verifica diretta ad accertare la conformità dell’esecuzione e la regolarità contributiva dell’esecutore, dalla data di ricevimento delle fatture.

# Art. 8 - Tracciabilità dei pagamenti

1. Ai sensi dell’articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, gli operatori economici titolari dell’appalto, devono comunicare all’Amministrazione Contraente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L’obbligo di comunicazione è esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni l’Amministrazione Contraente sospende i pagamenti.
2. Tutti i movimenti finanziari relativi all’intervento:
   1. per pagamenti a favore dell’Appaltatore, o comunque di soggetti che forniscono beni o prestano servizi in relazione all’intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall’ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità;
   2. i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti dedicati di cui ai precedenti capoversi;
   3. i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all’acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti correnti dedicati, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell’intervento.
3. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelli ammessi dal presente articolo, fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi da quelli ammessi, fermi restando il divieto di impiego del contante e l’obbligo di documentazione della spesa.
4. Ogni pagamento effettuato ai sensi di quanto previsto dalla precedente lettera a), deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG relativo alla gara cui si riferisce il presente contratto.
5. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 6 della legge n. 136 del 2010:
6. la violazione delle prescrizioni di cui alla lettera a), costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136 del 2010;
7. la violazione delle prescrizioni di cui alle lettere b) e c), e/o di quelle previste nei capoversi successivi, se reiterata per più di una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto.
8. I soggetti di cui al primo paragrafo del presente articolo che hanno notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria procedono all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente l’Amministrazione Contraente e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.
9. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all’intervento ai sensi di quanto previsto dalla lettera a); in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.

# Art. 9 - DEC, RUP e referente dell’Appaltatore

1. Il RUP assolve tutti i compiti previsti dalla Delibera ANAC n. 1096 del 26 ottobre 2016, Linee guida n. 3 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni».
2. Il DEC (Direttore dell’Esecuzione) del presente contratto coincide con il RUP, stante il valore contrattuale inferiore alle soglie previste dalla citata Delibera ANAC n. 1096/2016.
3. La direzione dell’esecuzione si sostanzia in un insieme di attività volte a garantire che l’esecuzione del contratto avvenga nei tempi stabiliti e in conformità alle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali e nelle condizioni offerte in sede di aggiudicazione, con funzioni di coordinamento, direzione e controllo tecnico-contabile dell’esecuzione del contratto. Per i compiti specifici del DEC si rimanda al titolo II, recante “Il direttore dell’esecuzione nell’affidamento dei contratti relativi a servizi e forniture”, del regolamento predisposto dal Ministero Infrastrutture e Trasporti (D.M. 49/2018) ai sensi dell’art. 111, comma 2, del Codice.
4. L’Appaltatore indicherà il nominativo del proprio referente del servizio che interagirà con la Committenza, in nome e per conto dell’Appaltatore medesimo, in ordine all’esecuzione del presente contratto.
5. Le eventuali modifiche/sostituzioni del Referente del servizio, causate da motivi di forza maggiore, dovranno essere comunicate preventivamente e tempestivamente al Direttore dell’esecuzione del contratto.

# Art. 10 - Verifiche e controlli

1. L’attività di verifica e controllo dell’Appaltatore è tesa a verificare che le previsioni del contratto siano pienamente rispettate, sia con riferimento alle scadenze temporali, che alle modalità di consegna, alla qualità e quantità dei servizi, per le attività principali come per le prestazioni accessorie, e a valutare:
   1. la qualità del servizio (aderenza/conformità a tutti gli standard qualitativi richiesti nel contratto);
   2. l’adeguatezza delle prestazioni ed il rispetto degli standard previsti per ciascuna di esse;
   3. l’adeguatezza della reportistica sulle prestazioni e le attività svolte;
   4. la soddisfazione del cliente/utente finale;
   5. il rispetto della normativa sulla sicurezza e sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
   6. il rispetto della normativa sul lavoro e dei contratti collettivi;
   7. il rispetto delle norme sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori da parte dell’Appaltatore.
2. La Stazione Appaltante si riserva il diritto di verificare in ogni momento l’esecuzione delle prestazioni contrattuali. A tal fine, l’Aggiudicatario, per quanto di sua competenza, si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibili dette attività di verifica. Il personale incaricato della stazione appaltante potrà in qualsiasi momento accertare l’efficienza del servizio ed effettuare tutte le verifiche ed i controlli che riterrà opportuni o necessari. A tale scopo, l’Aggiudicatario è obbligato ad osservare tutte le indicazioni ed i suggerimenti che i responsabili della stazione appaltante riterranno utili adottare e prescrivere in funzione dell’ottimizzazione del servizio e della buona conservazione del proprio patrimonio impiantistico. La Stazione Appaltante evidenzia le eventuali “non conformità” riscontrate rispetto agli obblighi contrattuali in forma scritta e l’appaltatore sarà chiamato a rispondere alla stessa, nei tempi e nei modi da essa specificati, evidenziando le azioni correttive che intende porre in essere. La Stazione Appaltante si riserva infine, ove le “non conformità” evidenziassero oggettivamente i presupposti di gravi inadempienze contrattuali, la facoltà di risolvere il contratto.
3. In particolare, a titolo indicativo e non esaustivo, i controlli potranno dunque riguardare:

* la quantità del servizio prestato sia on site che da remoto;
* la gestione del sito web aziendale;
* verifica sulla consulenza e analisi strategica informatica, come richiesto nel capitolato nel periodo contrattuale, a seguito di nuovi progetti e adeguamenti normativi previsti.

1. Tali verifiche sono condotte nel corso dell’intera durata del rapporto contrattuale, secondo le frequenze discrezionalmente decise dal RUP, anche sulla base del generale andamento del servizio.

# Art. 11 – Inadempienze e Penali

1. In caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali, o di non puntuale adempimento delle stesse che non comporti per la sua gravità l’immediata risoluzione del contratto, la Stazione Appaltante contesta con lettera raccomandata le inadempienze riscontrate ed assegna un termine, non inferiore a 15 giorni, per la presentazione di controdeduzioni e memorie scritte.
2. Trascorso tale termine l’eventuale penale sarà applicata sulla base di formale determinazione. In tale provvedimento si darà contezza delle eventuali giustificazioni prodotte dall’Aggiudicatario e delle ragioni per le quali la Stazione Appaltante ritiene di disattenderle.
3. Le penali di cui sopra non troveranno applicazione esclusivamente nel caso in cui le contro deduzioni presentate nei termini previsti, siano ritenute oggettivamente valide e fondate ad insindacabile giudizio della Stazione Appaltante.
4. Le penali sono applicabili per mancato rispetto dei livelli di servizio specificati nel presente contratto, ovvero per ritardo nella esecuzione delle attività o mancato svolgimento delle stesse. Per ritardo o mancato svolgimento si intendono quelli non giustificati e non sanati con sospensioni o proroghe accordate dal Responsabile del Procedimento ed esclusivamente imputabili a cause dovute all’Aggiudicatario o dallo stesso provocate.
5. L’ammontare della penale varia a seconda della gravità e dell’inadempienza accertata.
6. Ai sensi dell’articolo 113 bis del Codice dei Contratti, le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all’entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale.
7. Salvo la risoluzione del contratto e il risarcimento dell’eventuale maggior danno e l’eventuale responsabilità sancita dal diritto penale e più gravi e diverse sanzioni previste dalle norme di legge, la Stazione Appaltante, a tutela delle norme contenute nel presente contratto e qualora le stesse vengano disattese dall’Aggiudicatario, applicherà le seguenti specifiche penalità detraendole direttamente dal primo pagamento utile:

|  |  |
| --- | --- |
| Inosservanza | Importo penale |
| comportamento scorretto del personale o lesivo dell’incolumità e della moralità richiesta negli uffici pubblici. | da € 150,00 a € 300,00 in relazione alla gravità del comportamento. |
| mancata sostituzione del personale, nonostante la formale richiesta di sostituzione dall’Ente. | € 100,00 per ogni giorno di inosservanza e allontanamento immediato del personale; |
| Ritardi sulle richieste di intervento per la manutenzione di fermi o inaccessibilità ai sistemi informatici | € 150,00 per ogni giorno di ritardo fatto salvo il risarcimento di maggior danno. |
| Ritardi nell’installazione di aggiornamenti | € 100,00 per ogni giorno di ritardo fatto salvo il risarcimento di maggior danno |
| ogni comportamento non conforme a quanto disposto dal Capitolato. | € 300,00 oltre alla responsabilità civile e penale conseguenti all’inosservanza. |
|  |  |

1. Per l’applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo la Stazione Appaltante potrà rivalersi sulla cauzione, senza bisogno di formalità di sorta, salvo la facoltà di avanzare richieste di risarcimento per danni ulteriori.
2. Il pagamento della penale non solleva l’aggiudicatario da ogni onere, obbligo e qualsivoglia responsabilità conseguente l’inadempienza rilevata.

# Art. 12 - Personale – Norme generali - Incompatibilità

1. Per le prestazioni contrattuali dovute, l’Appaltatore si obbliga al rispetto di tutte le prescrizioni di cui al Capitolato Speciale d’Appalto, con riferimento particolare al capo relativo al personale adibito al servizio.
2. L’Appaltatore è obbligato a fornire all’Amministrazione Contraente entro dieci giorni dalla data di avvio del servizio il nominativo del Coordinatore del Servizio preposto alla sovraintendenza dell’esecuzione del contratto, nei termini di cui al precedente articolo 10, comunicandone le relative variazioni. Il Coordinatore, che assume quindi il ruolo di referente del Servizio, sarà l’interlocutore dell’Amministrazione Contraente per qualsivoglia richiesta inerente ai servizi oggetto d’appalto e sarà garante della corretta organizzazione dei servizi.
3. L’Appaltatore dovrà impiegare un numero di addetti non inferiori agli standard previsti dal Capitolato Speciale d’Appalto e/o da quelli previsti in sede di offerta tecnica, e comunque idonei a garantire la continuità, l’efficienza e la regolarità del servizio in ogni periodo dell’anno, nei giorni e orari in cui è previsto il servizio, assicurando le turnazioni e le sostituzioni del personale assente per malattie o ferie in conformità con e nel pieno rispetto del Progetto tecnico-gestionale di cui all’Offerta Tecnica presentata in sede di gara.
4. È altresì cura dell’Appaltatore provvedere affinché il personale impiegato nell’esecuzione dei servizi oggetto dell’appalto si presenti in stato di scrupolosa pulizia, vesta decorosamente, mantenga un comportamento cordiale e una corretta professionalità verso gli utenti e verso l’Amministrazione Contraente, nonché sia portato a conoscenza delle norme di igiene, sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro.
5. L’Appaltatore è responsabile dell’osservanza, da parte del personale impiegato nell’esecuzione dell’appalto, del rispetto delle prescrizioni a questi imposte dal Capitolato Speciale d’Appalto e dovrà fornire, a propria cura e spese, ai dipendenti impiegati nell’esecuzione del contratto le dotazioni minime necessarie indicate nel Capitolato Speciale d’Appalto.
6. Entro 15 (quindici) giorni lavorativi dall’inizio del periodo di appalto, il Referente del Servizio dovrà trasmettere al Direttore dell’Esecuzione l’elenco del personale addetto all’esecuzione del contratto, recante i nominativi e i dati anagrafici, la relativa qualificazione professionale, gli estremi dei documenti di lavoro, assicurativi.
7. L’Appaltatore riconosce all’Amministrazione Contraente la facoltà di richiedere, motivatamente e per iscritto, la sostituzione delle risorse qualora fossero ritenute dalla medesima non idonee alla perfetta esecuzione del presente contratto. L’esercizio da parte dell’Amministrazione Contraente di tale facoltà non comporterà alcun onere per la stessa. In tali casi, l’Appaltatore è tenuto ad assicurare la tempestiva sostituzione del personale oggetto del rilievo comunicato via PEC da parte, dell’Amministrazione, pena l’applicazione delle penali previste per la fattispecie, e a garantire la continuità del team di lavoro.
8. Nel caso in cui l’Appaltatore debba provvedere, per qualsiasi ragione, alla sostituzione di una delle risorse incluse nell’elenco trasmesso all’Amministrazione Contraente, il Referente del Servizio dovrà darne comunicazione scritta, anche tramite e-mail, entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla variazione.
9. In caso di inadempimento da parte dell’Appaltatore degli obblighi di cui ai precedenti commi, l’Amministrazione Contraente, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.
10. Il personale che verrà impiegato dall’Appaltatore per l’effettuazione dei servizi affidati con il presente contratto è obbligato, pena la risoluzione del contratto medesimo, all’osservanza delle disposizioni previste dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013.
11. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii., l’Appaltatore, consapevole delle conseguenze derivanti dalla sottoscrizione di dichiarazioni mendaci, con la firma del presente contratto, dichiara di non aver concluso, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro, contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti dell’Amministrazione Contraente che hanno esercitato nei suoi confronti, negli ultimi tre anni di servizio, poteri autoritativi o negoziali per conto dell’Amministrazione Contraente medesima.

# Art. 13 - Disciplina del subappalto

1. L’Appaltatore, poiché tenuto all’esecuzione in proprio del contratto di cui al presente appalto, non può, a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 106, comma 1 – lettera d), del Codice dei contratti pubblici, cedere il contratto medesimo o affidare a terzi l’integrale esecuzione delle prestazioni oggetto dello stesso.
2. In materia di subappalto si applica l’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016.
3. Considerate le caratteristiche tecniche dell’appalto in oggetto, l’Amministrazione Contraente ha individuato, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 105, comma 2 - terzo periodo, del D.Lgs. n. 50/2016 come modificato dalla Legge 108/2021, quali prestazioni specifiche **da eseguire direttamente a cura dell’aggiudicatario**:

* assistenza tecnica in loco e da remoto;
* assistenza sistemistica;
* consulenza di analisi strategica;
* gestione e assistenza del sito web;
* gestione mail server;
* riparazioni di attrezzature che coinvolgono le sostituzioni di parti;
* consulenza agli acquisti;

1. L’Appaltatore potrà affidare in subappalto le prestazioni comprese nel contratto**,** previa autorizzazione dell’Amministrazione per le seguenti attività:

* formazione al personale di ASP;
* fornitura di materiale di assistenza e pezzi di ricambio;

purchè il subappaltatore sia qualificato e non sussistano a suo carico i motivi di esclusione di cui all’art. 80 e all’atto dell’offerta siano stati indicati i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intendono subappaltare.

1. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
2. L’Amministrazione contraente provvederà a corrispondere direttamente ai subappaltatori l’importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:
3. quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
4. in caso di inadempimento da parte dell’appaltatore;
5. su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.
6. L’Appaltatore ed il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti dell’Amministrazione contraente in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto, sollevando l’Amministrazione medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione delle attività subappaltate.
7. L’Appaltatore è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell’articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui al comma 13, lettere a) e c) dell’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, l’Appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al precedente periodo.
8. Il subappalto non autorizzato costituisce motivo di risoluzione del contratto e fa sorgere il diritto per l’Amministrazione contraente ad effettuare l'esecuzione in danno, con incameramento della cauzione definitiva, fatto salvo il risarcimento di ogni conseguente danno.
9. Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l’applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l’oggetto dell’appalto e siano incluse nell’oggetto sociale del contraente principale.
10. Non possono essere affidatari di subappalti e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti per i quali ricorrono i motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016.
11. Il contratto di subappalto deve prevedere prezzi coerenti con i minimi salariali stabiliti dalle Tabelle del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali o, quando non applicabili, dai CCNL di settore applicabili all’appalto.

# Art. 14 - Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa

1. L’Appaltatore assume in proprio ogni responsabilità, per tutta la durata del contratto, per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto dell’Appaltatore stesso quanto dell’Amministrazione Contraente e di terzi, nell’esercizio della propria attività in dipendenza di omissioni, negligenze, errori o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
2. La Ditta appaltatrice dovrà stipulare e mantenere operante, per tutta la durata del contratto, suoi rinnovi e proroghe, e con una Compagnia di Assicurazioni autorizzata all’esercizio del ramo della responsabilità civile generale, una polizza RCT/RCO a garanzia dei seguenti rischi specifici:
3. **Responsabilità Civile verso Terzi (RCT):** per danni arrecati a terzi (tra i quali l’Amministrazione contraente, suoi dipendenti, o incaricati) in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all’attività oggetto del presente contratto, e comprese tutte le operazioni ed attività necessarie, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata.

Tale copertura (RCT) dovrà prevedere un massimale unico di garanzia non inferiore ad € 5.000.000,00 per sinistro, e prevedere fra le altre condizioni l’estensione a:

* conduzione dei locali, strutture e beni loro consegnati;
* committenza di lavori e servizi;
* danni a cose in consegna e/o custodia;
* danni a cose di terzi da incendio;
* danni subiti da persone non in rapporto di dipendenza con il concessionario/aggiudicatario, che partecipino all’attività oggetto della concessione a qualsiasi titolo;
* danni arrecati a terzi da dipendenti, da soci, da volontari, collaboratori e/o da altre persone – anche non in rapporto di dipendenza con il concessionario/aggiudicatario - che partecipino all’attività oggetto della concessione a qualsiasi titolo, inclusa la loro responsabilità personale;
* interruzioni o sospensioni di attività industriali, commerciali, agricole, artigianali o di servizio o da mancato uso a seguito di sinistro garantito in polizza;

1. **Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (RCO):** per infortuni sofferti da Prestatori di lavoro addetti all’attività svolta (inclusi soci lavoratori, volontari e altri collaboratori o prestatori di lavoro, dipendenti e non, di cui il concessionario/aggiudicatario si avvalga), comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata. Tale copertura dovrà avere un massimale “unico” di garanzia non inferiore a Euro 3.000.000 per sinistro e Euro 1.500.000 per persona, e prevedere, tra le altre condizioni, anche l’estensione al cosiddetto “Danno Biologico”, l’estensione ai danni non rientranti nella disciplina INAIL, le malattie professionali e la “Clausola di Buona Fede INAIL”. La polizza assicurativa prestata dalla Ditta appaltatrice copre anche i danni causati dalle imprese subfornitrici. Qualora la Ditta appaltatrice sia un’associazione temporanea tra imprese, la polizza assicurativa prestata dalla mandataria capogruppo copre anche i danni causati dalle imprese mandanti.
2. In caso di subappalto di parte delle attività previste dal contratto, l’assicurazione RCT dovrà essere stipulata dall’appaltatore per sé e per conto dei subappaltatori, che assumeranno quindi anch’essi la qualifica di “assicurati”, inclusi i loro dipendenti e collaboratori; in caso di più subappaltatori, gli stessi dovranno essere considerati terzi tra loro.
3. Resta ferma l’intera responsabilità dell’Appaltatore anche per danni coperti o non coperti e/o per danni eccedenti i massimali assicurati dalle polizze di cui al precedente capoverso.
4. Qualora l’Appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la piena operatività delle coperture assicurative, il contratto potrà essere risolto di diritto con conseguente ritenzione della garanzia prestata a titolo di penale e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

# Art. 15 - Garanzia definitiva

1. L’Appaltatore ha prestato idonea garanzia definitiva, la quale presenta le caratteristiche richieste dalla disciplina di gara.
2. La garanzia definitiva copre le obbligazioni assunte con il presente contratto ed il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle stesse obbligazioni, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l’Appaltatore.
3. L’Amministrazione Contraente ha inoltre il diritto di valersi della garanzia definitiva, nei limiti dell'importo massimo garantito:
   1. per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’Appaltatore;
   2. per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’Appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene eseguito il contratto ed addetti all'esecuzione dell’appalto.
   3. in ogni altro caso previsto dall’art. 103 del Codice o dal presente contratto.
4. In particolare, l’Amministrazione Contraente ha diritto di valersi direttamente della garanzia anche per l’applicazione delle penali e/o per la soddisfazione degli obblighi di cui all’art. 19 rubricato “Risoluzione per inadempimento dell’Appaltatore”, e degli articoli ivi richiamati.
5. L’Amministrazione Contraente ha diritto di incamerare la garanzia, in tutto o in parte, per i danni che essa affermi di aver subito, senza pregiudizio dei suoi diritti nei confronti dell’Appaltatore per la rifusione dell’ulteriore danno eventualmente eccedente la somma incamerata.
6. La garanzia prevede espressamente la rinuncia della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta.
7. L’Appaltatore si impegna a tenere valida ed efficace la garanzia, anche se del caso mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata del presente contratto e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte in virtù del presente contratto, pena la risoluzione di diritto del medesimo.
8. L’Amministrazione Contraente richiederà all’Appaltatore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta.
9. La garanzia sarà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione contrattuale, nel limite massimo dell’80 per cento dell'iniziale importo garantito, secondo quanto stabilito dall’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016. L’ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato finale di verifica di conformità attestante la regolare esecuzione del contratto, o comunque fino a dodici mesi dallo spirare del contratto stesso.
10. Resta fermo tutto quanto previsto dall’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016.

# Art. 16 - Divieto di cessione del contratto e cessione del credito.

1. È fatto divieto all’Appaltatore di cedere, a qualsiasi titolo, il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa, fatto salvo quanto previsto dall’art. 106, comma 1 - lett. d), del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.
2. L’Appaltatore può cedere a terzi i crediti derivanti allo stesso dal presente contratto, nelle modalità espresse dall’art. 106, comma 13, del D.Lgs. 50/2016. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all’Amministrazione Contraente. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991.
3. È fatto, altresì, divieto all’Appaltatore di conferire, in qualsiasi forma, procure all’incasso.
4. In caso di inadempimento da parte dell’Appaltatore ai suddetti obblighi, l’Amministrazione Contraente, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.
5. Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.

# Art. 17 - Risoluzione per inadempimento dell’Appaltatore.

1. La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell’Aggiudicatario con assegnazione di un termine per compiere le prestazioni contestate e in contraddittorio con il medesimo Aggiudicatario.
2. Sono dovuti dall’Aggiudicatario i danni subiti dalla Stazione Appaltante in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dell’appalto affidato a terzi. Per il risarcimento di tali danni la Stazione Appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito dell’Appaltatore in ragione delle prestazioni eseguite nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.
3. Costituiscono causa di risoluzione del contratto oltre a quelle indicate all’art. 108 D.Lgs 50/2016 i seguenti casi:
4. inadempimento alle disposizioni del DEC riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle disposizioni o diffide nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
5. manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione della prestazione;
6. frode o grave negligenza nell’esecuzione del contratto;
7. sospensione della prestazione da parte dell’appaltatore senza giustificato motivo;
8. gravi violazioni degli obblighi contrattuali non eliminate dall’Aggiudicatario, anche a seguito di diffide formali ad adempiere;
9. inadempienze normative, retributive, assicurative verso il personale dipendente;
10. qualora venissero irrogate sanzioni interdittive o misure cautelari che impediscano all’Appaltatore di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
11. subappalto o cessione anche parziale del contratto non autorizzato in violazione della normativa specifica in materia;
12. non rispondenza delle prestazioni fornite in relazione alle specifiche contrattualmente previste;
13. mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e ss. mm e ii;
14. mancato rispetto delle disposizioni eventualmente impartite dal DEC o dal RUP;
15. violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti;
16. mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa.
17. L’eventuale ritardo imputabile all’Aggiudicatario nel rispetto dei termini per l’ultimazione delle prestazioni oggetto dell’appalto superiore a 15 (QUINDICI) giorni consecutivi, produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell’articolo 108 del D.lgs. 50/2016.
18. Oltre a quanto previsto all'art. 1453 del Codice Civile per i casi di inadempimento alle obbligazioni contrattuali, l’ASP potrà comunque risolvere di diritto il contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. previa comunicazione scritta all’Aggiudicatario, da inviarsi mediante PEC.
19. In tutti i casi di risoluzione l’ASP ha diritto di escutere la garanzia definitiva nonché di procedere nei confronti dell’Aggiudicatario per il risarcimento del danno.
20. Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dal RUP è fatta all'Aggiudicatario nella forma dell'ordine di servizio o di diffida ad adempiere trasmessi mediante posta elettronica certificata, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza delle prestazioni eseguite.
21. L’Amministrazione, a seguito della risoluzione del contratto, si rivolgerà ad altra impresa per l’affidamento dell’appalto con addebito dei maggiori oneri e degli eventuali danni subiti dall’Amministrazione a carico dell’Appaltatore.

**Art. 18 – Recesso.**

1. L’ASP, ai sensi dell’art. 109 del D.Lgs. 50/2016, ha diritto di recedere dal contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 20 giorni solari, da comunicare all’Appaltatore con PEC nei seguenti casi:

* giusta causa;
* reiterati inadempimenti dell’Appaltatore, anche se non gravi;

1. S’intendono per “giusta causa”, a titolo esemplificativo e non esaustivo e potranno dare luogo al recesso da parte dell’ASP, le seguenti fattispecie:

* qualora sia stata depositato contro l’Aggiudicatario un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell’Aggiudicatario;
* qualora l’Aggiudicatario perda i requisiti minimi per la partecipazione alla gara;
* qualora taluno dei componenti l’organo di amministrazione o l’amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico dell’Aggiudicatario siano condannati, con sentenza passata ingiudicato, per delitti contro la pubblica amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia.

1. Dalla data di efficacia del recesso, l’Aggiudicatario dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danni all’ASP.
2. In caso di recesso l’Aggiudicatario ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché eseguite correttamente e a regola d’arte secondo le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria e ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall’art. 1671 del Codice Civile.

**Art. 19 - Obblighi di riservatezza.**

1. L’Appaltatore ha l’obbligo, pena la risoluzione del contratto e fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni subiti dall’Amministrazione Contraente, di mantenere riservati, anche successivamente alla scadenza del contratto medesimo, i dati, le notizie e le informazioni in ordine alle attività svolte in adempimento del presente contratto, nonché fatti, stati e condizioni relativi alle attività svolte dalla Stazione appaltante o relativi ai fruitori del servizio di cui sia, comunque, venuta a conoscenza nel corso di esecuzione del contratto stesso.
2. L’Appaltatore è responsabile per l’esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di riservatezza di cui al primo e secondo comma e, pertanto, si impegna a non eseguire, e a non permettere che altri eseguano, copie, estratti, note o elaborazioni di qualsiasi atto o documento di cui sia venuta in possesso in ragione dell’incarico affidatole con il contratto.
3. L’Appaltatore impronta il trattamento dei dati dei fruitori del servizio nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (di seguito “Regolamento”), e dal D. Lgs. n. 196/2003 ss.mm.ii., da norme di legge e da provvedimenti applicabili, con particolare riguardo all’adozione di idonee misure tecniche ed organizzative per garantire un livello di sicurezza adeguato, con particolare riferimento ai dati sensibili.

**Art. 20 - Trattamento dei dati personali.**

1. Nei rapporti interni le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi previsti dal Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (di seguito “Regolamento”), dal D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., da norme di legge e da provvedimenti applicabili, con particolare riguardo all’adozione di idonee misure tecniche ed organizzative per garantire un livello di sicurezza adeguato.
2. Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente contratto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un’inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.
3. Gli interessati hanno il diritto di ottenere, nei casi previsti, l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento). Gli interessati, ove ritengono che il trattamento dei dati personali avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie.
4. L’Amministrazione Contraente tratta i dati relativi al contratto ed alla sua esecuzione per l’adempimento degli obblighi legali ad essa connessi, come meglio precisato nell’informativa resa nella lettera d’invito.
5. Nei rapporti esterni l’appaltatore si impegna ad osservare le seguenti disposizioni, nell’ambito dei trattamenti dei dati personali che realizzerà, per conto dell’Amministrazione Contraente, quale Titolare/Responsabile primario nello svolgimento delle attività oggetto del presente Contratto, garantendo così il rispetto della normativa vigente in materia di tutela e sicurezza dei dati anche nei confronti dell’utenza servita.
6. L’Appaltatore, ai sensi dell’articolo 28 Regolamento Europeo, con la sottoscrizione del contratto è nominato Responsabile esterno dei trattamenti di dati, e per il fine dichiara di poter offrire garanzie in termini di conoscenza specialistica, affidabilità, risorse, nonché in ordine all’adozione di misure tecniche, logiche e organizzative adeguate ad assicurare che i trattamenti dei dati personali siano conformi alle esigenze del Regolamento Europeo.
7. L’Appaltatore ottempererà a tutte le norme in materia di Trattamento dei Dati Personali in relazione al Trattamento dei Dati Personali ivi comprese quelle che saranno emanate nel corso di durata del Contratto al fine di assicurare, ciascuno nell’ambito delle proprie attività e competenze specifiche, un adeguato livello di sicurezza dei trattamenti, inclusa la riservatezza, in modo tale da ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, modifica, divulgazione non autorizzata, nonché di accesso non autorizzato, anche accidentale o illegale, o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.
8. L’Appaltatore si impegna a:
   * non determinare o favorire mediante azioni e/o omissioni, direttamente o indirettamente, la violazione da parte dell’Amministrazione contraente o comunque del Titolare del trattamento delle Norme in materia di Trattamento dei Dati Personali;
   * trattare i Dati Personali esclusivamente in conformità alle istruzioni fornite, nella misura ragionevolmente necessaria all’esecuzione del Contratto, e alle Norme in materia di Trattamento dei Dati Personali;
   * adottare, implementare e aggiornare Misure di sicurezza adeguate a garantire la protezione e la sicurezza dei Dati Personali al fine di prevenire a titolo indicativo e non esaustivo:

* incidenti di sicurezza;
* violazioni dei dati personali (*Data Breach*);
* ogni violazione delle Misure di sicurezza;
* tutte le altre forme di Trattamento dei dati non autorizzate o illecite.

1. L’Appaltatore si impegna a designare la figura professionale del Responsabile della protezione dei dati di cui all’art. 37 GDPR e a comunicarne i dati e i contatti di riferimento tempestivamente all’Amministrazione contraente.
2. L’Appaltatore si impegna altresì a:
   * trattare i dati solo per l’esecuzione delle attività di cui all’oggetto del Contratto;
   * garantire che il trattamento dei Dati Personali sia effettuato in modo lecito,
   * corretto, adeguato, pertinente e avvenga nel rispetto dei principi di cui agli artt. 5 e seguenti del GDPR;
   * garantire la riservatezza dei dati personali trattati per l’esecuzione delle

attività del contratto;

* + garantire che le persone autorizzate a trattare i dati personali in virtù del presente contratto:
* si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza;
* abbiano ricevuto, e ricevano, da parte dell’Appaltatore la formazione necessaria in materia di protezione dei dati personali;
* accedano e trattino i dati personali osservando le istruzioni contenute nel presente contratto e dalla normativa vigente;
  + collaborare e supportare nel dare riscontro scritto, anche di mero diniego, alle istanze trasmesse dagli Interessati nell’esercizio dei diritti previsti dagli artt. 15 -23 del GDPR, ovverosia alle istanze per l’esercizio del diritto di accesso, di rettifica, di integrazione, di cancellazione e di opposizione, diritto alla limitazione del trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto a non essere oggetto di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione;
  + adottare e aggiornare un registro di tutte le attività di trattamento eseguite per conto dell’Amministrazione contraente, completo di tutte le informazioni previste all’art. 30 del GDPR;
  + assistere e collaborare pienamente con l’Amministrazione contraente nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli 31, 32, 33, 34, 35 e 36 del GDPR;
  + richiedere autorizzazione alla Stazione appaltante allorquando intenda avvalersi di Terzi Autorizzati per l’esecuzione di specifiche attività di trattamento.

1. Con specifico riferimento ai dati particolari di cui all’art. 9 del GDPR, e comunque anche gli altri dati stante la scarsa rilevanza quantitativa dei dati da trattare, l’Appaltatore s’impegna a:
   * garantire il rispetto degli obblighi di cui all’art. 32 del GDPR;
   * operare la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali;
   * assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la

resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento;

* + ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico;
  + operare una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento;
  + adottare le misure di sicurezza previste da codici di condotta di settore ove esistenti e dalle certificazioni ove acquisite (art. 40 - 43 GDPR);
  + garantire che chiunque agisca sotto la sua autorità e abbia accesso ai Dati Personali non tratti tali dati se non debitamente istruito.

1. L’Appaltatore non può trasferire i Dati Personali verso un paese terzo o un’organizzazione internazionale, salvo che non abbia preventivamente ottenuto autorizzazione scritta dall’Amministrazione contraente.
2. L’Appaltatore si impegna a non conservare, nonché a garantire che i Terzi autorizzati non conservino, i Dati Personali per un periodo di tempo ulteriore al limite di durata strettamente necessario per l’esecuzione dei servizi e/o l’adempimento degli obblighi di cui al presente contratto, o così come richiesto o permesso dalla legge applicabile.
3. Alla scadenza del contratto o al termine della fornitura dei servizi relativi al Trattamento dei Dati, l’Appaltatore dovrà cancellare tutti i Dati Personali nonché cancellare tutte le relative copie esistenti, fatto salvo quanto diversamente disposto dalle Norme in materia di Trattamento dei Dati Personali.
4. L’appaltatore manleverà e terrà indenne la Stazione appaltante da ogni perdita, contestazione, responsabilità, spese sostenute nonché dei costi subiti (anche in termini di danno reputazionale) in relazione anche ad una sola violazione delle Norme in materia di Trattamento Personali e/o del Contratto (inclusi gli Allegati) comunque derivata dalla condotta (attiva e/o omissiva) sua e/o dei suoi agenti e/o Terzi autorizzati.
5. Resta inteso che l’ASP Terre di Castelli potrà imporre misure ulteriori, idoneamente formalizzate tra le parti, al fine del rigoroso rispetto della disciplina sulla privacy.

**Art. 21 - Spese contrattuali, imposte e tasse.**

1. Ai sensi dell’articolo 16-bis del R.D. n. 2440 del 1923 e dell’articolo 62 del R.D. n. 827 del 1924, sono a carico dell’Appaltatore senza diritto di rivalsa, salvo il caso di cui all’articolo 32, comma 8 - terzo periodo, del Codice dei contratti, le spese, i diritti, le imposte e le tasse relativi al perfezionamento del contratto stipulato in forma pubblica amministrativa.
2. Il contratto sarà soggetto all’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l’I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente contratto speciale si intendono I.V.A. esclusa.

**Art. 22 - Foro esclusivo.**

Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Modena.

**Art. 23 - Liquidazione Giudiziale Dell’appaltatore.**

In caso di liquidazione giudiziale dell’appaltatore, la Stazione appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall’articolo 110 del D.lgs.50/2016 e ss. mm e ii.

**Art. 24 - Norme di Rinvio**.

Per tutto quanto non previsto nel presente contratto e/o negli atti di gara, si fa espresso riferimento alla normativa vigente in materia di appalti pubblici, al codice civile e:

* Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 Codice dell'amministrazione digitale;
* Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 Codice degli Appalti;
* Agenzia per l’Italia Digitale, 31 maggio 2017 Piano triennale per l’informatica nella P.A.;
* Agenzia per l’Italia Digitale, Circolare 6 dicembre 2013, n. 63;
* Linee guida per la valutazione comparativa prevista dall’art. 68 del D.Lgs. n. 82/2005 “Codice

dell’Amministrazione digitale”;

* Linee Guida su acquisizione e riuso di software per le pubbliche amministrazioni Release Finale del 27 luglio 2018;
* Linee Guida per la qualità delle competenze digitali nelle professionalità ICT aggiornamento 2018.